



PARERE MOTIVATO
n.163 del 21 Settembre 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità relativo al Pua C2/8 variante planimetria e di aggiornamento cartografico. Comune di Mogliano Veneto (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 21 settembre 2017 come da nota di convocazione in data 20 settembre 2017 prot. n. 392330;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Mogliano Veneto, per conto della ditta proprietaria con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 245213 del 22/06/2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Pua C2/8 di variante planimetria e di aggiornamento cartografico;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.53923 del 24.08.17 assunto al prot. reg. al n.358973 del 24.08.17 di Veritas;
- Parere n.1265 del 25.08.17 assunto al prot. reg. al n.359648 del 25.08.17 del Consiglio di Bacino;
- Parere n.18311 del 28.08.17 assunto al prot. reg. al n.360744 del 28.08.17 della Soprintendenza Archeologica;
- Parere n.85968 del 12.09.17 assunto al prot. reg. al n.380265 del 12.09.17 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.211/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV, in data 21 settembre 2017, in base alla quale si evince che la variante in esame riguarda l'aggiornamento di una PUA già approvato nel 2005, costituito da cinque lotti di cui due sono già stati realizzati. La variante concerne solo i tre lotti (1, 2 e 3) che ancora non sono stati realizzati e per i quali il piano prevede la realizzazione di un'area residenziale per una superficie complessiva di 7.701 mq, una volumetria pari a 13.421 mc e 90 abitanti teorici insediabili. L'area risulta, nella pianificazione comunale vigente, classificata come zona di espansione residenziale. Gli obiettivi della Variante sono due:

- l'aggiornamento cartografico del PUA con nuovo rilievo strumentale piano - altimetrico;
- una modifica delle tipologie edilizie e delle caratteristiche costruttive degli edifici programmati nei lotti 1, 2 e 3, non ancora attuati, al fine della ricerca di una progettazione più coerente con l'ambito di intervento e con caratteristiche di innovazione tecnologiche e di risparmio energetico.

La variante all'assetto tipologico edilizio del progetto ha mantenuto inalterata la volumetria massima complessiva da realizzare nei singoli lotti.

L'area oggetto di variante si trova in continuità con il tessuto residenziale esistente, è già dotata di reti infrastrutturali e rientra nella fascia di rispetto dei 150 m generata dallo scolo Pianton, pertanto dovrà essere sottoposta ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs.42/2004. Il rapporto preliminare rileva una modesta criticità, generata dalla presenza di stazioni radiomobili che causano inquinamento di tipo non ionizzante.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.



- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Pua C2/8 di variante planimetrica e di aggiornamento cartografico nel Comune di Mogliano Veneto, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- deve essere valutata preventivamente, sentita l'ARPAV, la conformità alle soglie di campo elettromagnetico prodotto dagli impianti di telecomunicazione secondo quanto disposto dal DPCM 08.07.2013;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VinCA:
 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Euphrasia marchesettii*, *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Circus cyaneus*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus leisleri*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Comune di Mogliano Veneto, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Infine, si dà atto che è ammessa l'attuazione degli interventi



della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Maria

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine